

REGOLAMENTO (CE) N. 636/95 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2261/84 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio⁽²⁾ per la campagna in corso, occorre stabilire anteriormente al 1° dicembre le rese medie in olive e in olio delle ultime quattro campagne e anteriormente al 1° aprile la produzione stimata e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato; che, a norma dell'articolo 18 dello stesso regolamento, devono essere fissate entro il 31 maggio di ogni anno le rese in olive e in olio delle zone omogenee di produzione;

considerando che, a norma delle pertinenti disposizioni comunitarie adottate in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, il versamento dell'aiuto alla produzione agli olivicoltori la cui produzione media è inferiore a 500 chilogrammi, nonché il versamento degli anticipi agli olivicoltori la cui produzione media è pari almeno a 500 chilogrammi, si effettua a decorrere dal 16 ottobre di ogni campagna;

considerando che, ai fini di una migliore gestione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva, è opportuno stabilire contemporaneamente, ma in un momento ulteriore nel corso di ciascuna campagna oleicola la produzione stimata e le rese, in modo da disporre di informazioni più pertinenti in materia; che altresì è

(¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9).

(²) GU n. L 208 del 3. 8. 1984. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/90 (GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 3).

opportuno prorogare il termine per la determinazione della media delle rese delle ultime quattro campagne, per agevolare i relativi lavori;

considerando che, tenendo conto del fatto che si disporrà di dati più attendibili che in passato per effettuare il versamento degli anticipi, è opportuno aumentare l'importo dell'aiuto che può essere anticipato, nonché la quantità presa in considerazione per il versamento dell'anticipo, in modo tuttavia da escludere qualsiasi rischio di pagamento indebito;

considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2261/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2261/84 è modificato come segue:

1) all'articolo 12:

— il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'acconto:

a) è pari alla somma che si ottiene moltiplicando l'importo dell'aiuto unitario, stabilito a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 2, per la quantità di olio indicata nella domanda di aiuto;

b) può essere concesso solo se:

— sono state stabilite le rese in olive e in olio per la campagna in corso, a norma dell'articolo 18,

— sono state effettuate le verifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e i controlli previsti all'articolo 14, paragrafo 3 bis »;

— il paragrafo 3 è soppresso.

2) all'articolo 17 bis:

— al paragrafo 1, la data del « 1° dicembre » è sostituita dal « 1° marzo ».